



Decreto n. 273 del 07/06/2024

DIREZIONE GENERALE

OGGETTO: LR 25/1996, art. 11 e DPR n. 234/2011, art. 23 - Vigilanza sulle aziende agrituristiche. Programma per l'anno 2024 per il controllo della regolarità della attività agrituristica di cui all'art. 11 della legge regionale 25/1996.

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE

Vista:

- a) la legge regionale 24 marzo 2004, n. 8, concernente la trasformazione dell'Agenzia regionale per lo Sviluppo Rurale - ERSA, istituita con legge regionale 1 ottobre 2002, n. 24;
- b) la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso", e successive modifiche ed integrazioni;
- c) la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21, "Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale";
- d) la deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2020, n. 893, "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali e assetto delle posizioni organizzative", e successive modifiche e integrazioni;
- e) il D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali", e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 29, che disciplina il potere del Direttore centrale, cui sono equiparati i Direttori Generali di Ente, di attribuire incarichi sostitutori per i casi di assenza, impedimento o vacanza;
- f) la deliberazione della Giunta regionale n. 1141 del 25 luglio 2023, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore generale sostituto dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - Ersa al dott. Francesco Miniussi a decorrere dal 2° agosto 2023 e fino al 1° agosto 2026;
- g) il decreto n. 369/DG di data 23/08/2023 con il quale vengono definiti gli incarichi sostitutori dei Dirigenti dell'Agenzia e l'ordine di sostituzione;
- h) il decreto del Direttore generale n. 81 di data 28 febbraio 2024, avente ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 corredato dagli allegati, dal documento tecnico di accompagnamento al bilancio, dal bilancio finanziario gestionale e dal piano delle attività 2024-2026, ai sensi degli articoli 11 e 39 e dell'allegato 4/1 del D.lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni", approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 406 di data 15 marzo 2024.
- i) l'art. 25, comma 2, del d.l. n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito con modifiche dalla legge 35 del 4 aprile 2012, e l'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 10306 di data 12/4/2019, in base al quale i dati relativi alla azienda agricola contenuti nel fascicolo aziendale elettronico SIAN, fanno fede nei confronti delle pubbliche amministrazioni

Dato atto della contemporanea assenza del Direttore Generale e del Direttore del Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica;

Vista:

- a) la legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 recante la “Disciplina dell’agriturismo” e smi, di seguito lr 25/1996 e, in esecuzione del disposto dell’art. 5, il DPR n. 234/2011 di emanazione del Regolamento recante i criteri e le modalità per l’esercizio della attività di agriturismo, di seguito Regolamento;
- b) il decreto della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche n. 1221/2016 (BUR n. 21 del 25/5/2016), di modifica degli allegati A, B e C del Regolamento per l’adesione della Regione Friuli Venezia Giulia al Marchio nazionale dell’agriturismo;
- c) la deliberazione della Giunta regionale n. 552 di data 27 marzo 2015, di rideterminazione delle ore di lavoro per la conduzione aziendale;
- d) il decreto DG n. 30/2008, così come modificato e integrato con decreti DG n. 65/2011 e n. 8/2015, di costituzione del Nucleo di vigilanza dell’Ersa e di approvazione del regolamento dell’Agenzia recante “Funzioni e procedure per l’attività di vigilanza sull’agriturismo”, di seguito decreto n. 30/2008 e smi.
- e) la deliberazione della Giunta regionale n. 2458 di data 16 dicembre 2016, di approvazione preliminare dello schema di regolamento recante i criteri e le modalità per l’esercizio della attività di agriturismo in esecuzione dell’art. 5, della lr 25/1996, di seguito regolamento;

Viste le modifiche ed integrazioni intervenute alla lr 25/1996 successivamente alla emanazione del Regolamento, ed in particolare le novelle introdotte:

- a) all’art. 11 (Vigilanza), dall’art. 3, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023), il quale prevede che: 1) l’Ersa esercita la vigilanza sulle aziende agrituristiche, annualmente, a campione, secondo le previsioni contenute in un apposito regolamento al fine di accertare la regolarità della attività agriturbistica di ricezione e ospitalità esercitata ai sensi dell’articolo 2, comma 8, lettere a), b) e c) della lr 25/1996 medesima; 2) con apposito regolamento, adottato ai sensi dell’art. 5 della lr 25/1996, sono individuate: a) la percentuale delle aziende agrituristiche da controllare; b) i criteri e le modalità per la scelta del campione, privilegiando le situazioni di possibile criticità e prevedendo che il campione includa sempre le aziende agricole al primo anno di avvio dell’attività agriturbistica; c) le procedure per l’esercizio dell’attività di controllo;
- b) all’art. 3 (Esercizio dell’agriturismo), dall’art. 3, della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), in base al quale il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari;
- c) all’art. 4 (Edifici e strutture destinati all’agriturismo), dall’art. 3, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 21 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2023-2025), in base al quale è consentita l’installazione di unità abitative mobili, nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia;
- d) all’art. 2 (Definizioni), dall’art. 24, della legge regionale 3 marzo 2023, n. 10 (Misure per la semplificazione e la crescita economica), il quale prevede che: 1) il carattere di principalità si intende realizzato con l’introduzione dell’ulteriore parametro dei mezzi aziendali; 2) rientra nella attività agriturbistica, la somministrazione di pasti e di bevande svolta fuori dalla sede aziendale, per non più del 30 per cento delle giornate di apertura e nel rispetto dei limiti previsti rispettivamente per i pasti e gli spuntini;
- e) all’art. 14 (Sanzioni), dall’art 48 della legge regionale 10 maggio 2024 n. 3 (Disposizioni multisettoriali e di semplificazione), il quale prevede che la sanzione amministrativa per l’inosservanza degli obblighi previsti all’art 10, comma 1, lettera b) sia pari a 200 euro e che le funzioni ed i compiti per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 14 siano esercitate dall’ Agenzia regionale per lo Sviluppo Rurale – ERSA, al cui bilancio sono introiettate le relative entrate;
- f) la legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 – Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative regionali;
- g) la Convenzione tra ISMEA e Regione FVG e ERSA per l’utilizzo del servizio on line di classificazione delle aziende agrituristiche come rinnovata in data 11/12/2023 prot. DGAGRIFOR n. 757381;

Dato atto che il regolamento, approvato in via preliminare, dalla Giunta regionale, ancorché non efficace, è comunque rappresentativo delle determinazioni dell’Organo Esecutivo con riguardo ai criteri e alle modalità di applicazione della disciplina dell’agriturismo e può costituire fonte per l’interpretazione della lr 25/1996 perlomeno fino all’anno 2016.

Ritenuto sul presupposto che il Regolamento, con riguardo alla attività di vigilanza, prevede che la stessa possa essere attivata anche su richiesta del Comune o da altra pubblica amministrazione, di inserire nel campione da

sottoporre a controllo l'impresa agricola di cui alla nota a prot. n. 3182 di data 13/03/2024, l'impresa agricola di cui alla nota a prot.4886 di data 02/05/2024 e l'impresa agricola segnalata dal Servizio fitosanitario di ERSA;

Ritenuto di considerare, per l'esercizio dell'attività di vigilanza sulle aziende agrituristiche, per l'annualità in corso, quale universo di rilevazione, il numero di posizioni totali registrate nella banca dati interna di ERSA alla data di adozione del presente provvedimento, stratificato nei seguenti livelli: 1) aziende agricole che hanno iniziato l'attività agrituristica nell'anno 2023, come da allegato "A" al presente decreto; 2) le restanti aziende agrituristiche, come da allegato "B" al presente decreto.

Ritenuto di costituire il campione da sottoporre a vigilanza, nel 2024, mediante estrazione casuale semplice, arrotondata per difetto, nella misura del 40% delle aziende di cui all'allegato "A" (aziende con inizio attività nell'anno 2023) e del 60% delle aziende di cui all'allegato "B" (aziende attive al 31/12/2023 con esclusione di quelle inserite all'allegato "A") e le imprese agricole di cui alle note ad prot. n. 3182 di data 13/03/2024 e prot.4886 di data 02/05/2024, nonché l'impresa agricola segnalata dal servizio fitosanitario di ERSA, per n. 10 complessive aziende agrituristiche da sottoporre a controllo;

Ritenuto, nelle more dell'integrazione al Regolamento di esecuzione della legge regionale 25/1996, di disporre come di seguito le procedure per l'esercizio dell'attività di vigilanza esercitata ai sensi dell'art. 11, della lr 25/1996 sulle aziende agrituristiche che nell'anno 2024 svolgono attività agrituristica:

1. la vigilanza è finalizzata ad accertare: a) il carattere di principalità dell'attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali rispetto a quella agrituristica, mediante la verifica della provenienza della materia prima, il calcolo del tempo lavoro e nella verifica dell'utilizzo di spazi e mezzi aziendali; b) l'impiego di personale partecipante all'impresa familiare per lo svolgimento dell'attività agrituristica; c) l'esposizione al pubblico delle tariffe e dei prezzi praticati, nonché del marchio agrituristico nazionale; la classificazione.
2. la vigilanza è effettuata mediante controlli ed ispezioni: a) il controllo ha natura amministrativo-documentale e trova fondamento sulle informazioni acquisite dalla SCIA, dal fascicolo aziendale elettronico SIAN, dalla BDN, dalle fatture prodotte dalla azienda agricola e da altra documentazione utile alla verifica del carattere di principalità dell'attività agricola rispetto a quella agrituristica; b) l'ispezione si fonda sulle informazioni acquisite in azienda mediante sopralluogo, per la verifica della esposizione al pubblico delle tariffe e dei prezzi praticati, del marchio agrituristico, dell'impiego del personale partecipante all'impresa familiare;
3. per marchio agrituristico regionale si intende quello di cui all'allegato "A" al DPR n. 234/2011;
4. di non sottoporre a vigilanza, nell'anno 2024, anche se campionate, le aziende agricole in cui la somministrazione di pasti e bevande è svolta con mezzi al di fuori dalla sede aziendale, nonché le aziende agricole in cui l'attività di ospitalità è assicurata ai sensi del comma 5 quater, dell'art. 4, della lr 25/1996;
5. le attività complementari comprese quelle di cui alla legge regionale n. 25/1996 (art. 2, comma 8, lettere da d) a hbis) e art 4, comma 5 ter) e al D.PReg. n. 234/2011 (art 4, comma 5), non rientrano nel calcolo del tempo/lavoro dell'attività agrituristica;
6. sono ricomprese in appartamenti o monolocali le strutture ricettive ecocompatibili in aree naturali e le unità abitative mobili messe a disposizione dei clienti dall'operatore agrituristico quali alloggio agrituristico;
7. il tempo lavoro per l'attività di ospitalità in Campeggio agrituristico offerto in piazzole è calcolato in base al parametro di 6 ore/mese per ogni piazzola come desunto da SCIA;
8. il numero di posti letto per diversamente abili è determinato, secondo quanto stabilito dall'art 17, comma 2, del DPR n. 234/2011, arrotondando per difetto il risultato considerando tutte le strutture di ospitalità in camere utilizzate dall'attività agrituristica;
9. ai fini del calcolo del tempo lavoro i giorni di effettivo utilizzo degli alloggi sono coincidenti con i giorni dichiarati in SCIA;
10. i criteri e le modalità per l'esercizio dell'attività di vigilanza sono quelli definiti con il Regolamento; in particolare per la verifica e calcolo del tempo lavoro, l'anno di riferimento, è l'anno solare in cui viene esercitata la vigilanza; per la verifica della provenienza della materia prima, l'anno contabile di riferimento è l'esercizio finanziario precedente a quello in cui è effettuata la vigilanza;
11. la vigilanza è disposta dal Direttore del Servizio Promozione, diversificazione comparti agroalimentare e zootecnico, sulle aziende campionate ed esercitanti l'attività di agriturismo nell'anno 2024;
12. l'avvio del procedimento di vigilanza, con l'indicazione degli incaricati del controllo e della ispezione in azienda, è comunicato a mezzo pec alla azienda agricola e costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 14 della lr 7/2000, unitamente alla comunicazione sul trattamento dei dati personali;

13. il procedimento di vigilanza si conclude nel termine di 180 giorni lavorativi dalla comunicazione di avvio del procedimento; i termini sono interrotti in caso di richiesta di integrazione documentale o supplemento istruttorio;
14. la vigilanza è svolta da non meno di due incaricati del Servizio Promozione, diversificazione comparti agroalimentare e zootecnico, cui è attribuita l'istruttoria amministrativa, tecnica e l'accertamento e la contestazione delle eventuali violazioni sanzionabili a' termini della legge regionale 1/1984 in combinato disposto con la legge regionale 25/1996;
15. il sopralluogo è effettuato dagli incaricati in orario di servizio a prescindere dalla apertura o meno dell'agriturismo e può essere sospeso se non riesce a concludersi nel corso della giornata lavorativa;
16. l'ispezione in azienda avviene con preavviso comunicato in sede di avvio del procedimento ed è documentata da un verbale, redatto da parte degli incaricati, nel quale sono riportati: il luogo, la data di inizio, i riferimenti della azienda, le generalità del soggetto presente alla ispezione nonché tutte le informazioni acquisite durante la visita ispettiva comprese eventuali dichiarazioni rese dalla azienda ed eventuale copia di documenti;
17. il verbale di ispezione è sottoscritto in duplice copia dagli incaricati della ispezione e dalla azienda sottoposta ad ispezione ed è consegnato alla medesima seduta stante;
18. gli incaricati concludono la vigilanza, successivamente alla eventuale notificazione del verbale di accertamento delle violazioni, con un verbale di istruttoria nel quale è riassunta l'attività di controllo, l'attività ispettiva e l'eventuale attività sanzionatoria ed è attestata l'esistenza o l'inesistenza del fatto verificato;
19. il procedimento si conclude con un decreto del Direttore del Servizio Promozione, diversificazione comparti agroalimentare e zootecnico, di presa atto delle risultanze del verbale conclusivo della attività di vigilanza svolta.
20. il decreto di conclusione del procedimento, è trasmesso, alla impresa agricola sottoposta a vigilanza, al Comune di competenza, alla CCIAA e alla Direzione centrale risorse agricole, agroalimentari, forestali e della pesca della AR; nel caso in cui sia stata accertata la violazione della disciplina di riferimento, è data comunicazione altresì alla Agenzia delle entrate, alla Guardia di Finanza, all'INPS/INAIL e ad ogni altra Autorità ritenuta interessata.

Ravvisata la necessità di individuare il personale addetto alle verifiche ispettive e di controllo di cui all'art 11 della lr 25/1996 e di nominare i sottoelencati dipendenti delegandoli all'accertamento e alla contestazione delle eventuali sanzioni amministrative corrispondenti ai sensi dell'art 3 della lr 1/1984: dott. Emanuele Bianco, dott. Roberto Di Luch, dott.ssa Simona Rainis e dott. Lorenzo Vidoni.

Decreta

Per le motivazioni di cui in premessa,

1. Di approvare, per l'anno 2024, il programma per il controllo della regolarità della attività agrituristica di cui all'art. 11 della legge regionale 25/1996 come di seguito:
 - a) l'universo di rilevazione per l'anno 2024, per l'esercizio dell'attività di vigilanza sulle aziende agrituristiche, è costituito da tutte le posizioni registrate nella banca dati della realtà agrituristica regionale interna di ERSA alla data di adozione del presente provvedimento;
 - b) l'universo di rilevazione è stratificato come di seguito: 1) aziende agricole al primo anno di attività nell'anno 2023, come da allegato "A" al presente decreto; 2) come da allegato "B" le aziende attive al 31/12/2023 con esclusione di quelle inserite all'allegato "A", di costituire il campione da sottoporre a vigilanza, nel 2024, mediante estrazione casuale semplice, arrotondata per difetto, nella misura del 40% delle aziende di cui all'allegato "A" e del 60% delle aziende di cui all'allegato "B", per un numero massimo di 10 imprese agricole campionate. Sono comprese nelle 10 imprese agricole campionate le imprese agricole di cui alle note a prot. n. 3182 di data 13/03/2024 e ad prot.4886 di data 02/05/2024 e l'impresa agricola segnalata dal servizio fitosanitario e chimico di ERSA;
 - c) non sono sottoposte a vigilanza, nell'anno 2024, anche se campionate, le aziende agricole in cui la somministrazione di pasti e bevande è svolta con mezzi al di fuori dalla sede aziendale, nonché le aziende agricole in cui l'attività di ospitalità è assicurata in unità abitative mobili o in strutture ecocompatibili; in tale caso la vigilanza si conclude con la presa atto della impossibilità di svolgere il controllo per l'assenza di criteri e modalità per il suo svolgimento;
2. la vigilanza è finalizzata ad accertare: a) il carattere di principalità dell'attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali rispetto a quella agrituristica, mediante la verifica della provenienza

della materia prima, il calcolo del tempo lavoro e nella verifica dell'utilizzo di spazi e mezzi aziendali; b) l'impiego di personale partecipante all'impresa familiare per lo svolgimento dell'attività agrituristica; c) l'esposizione al pubblico delle tariffe e dei prezzi praticati, nonché del marchio agrituristico nazionale; la classificazione.

- 3.** la vigilanza è effettuata mediante controlli ed ispezioni: a) il controllo ha natura amministrativo-documentale e trova fondamento sulle informazioni acquisite dalla SCIA, dal fascicolo aziendale elettronico SIAN, dalla BDN, dalle fatture prodotte dalla azienda agricola e da altra documentazione utile alla verifica del carattere di principalità dell'attività agricola rispetto a quella agrituristica; b) l'ispezione si fonda sulle informazioni acquisite in azienda mediante sopralluogo, per la verifica della esposizione al pubblico delle tariffe e dei prezzi praticati, del marchio agrituristico, dell'impiego del personale partecipante all'impresa familiare;
- 4.** per marchio agrituristico regionale si intende quello di cui all'allegato "A" al DPR n. 234/2011;
- 5.** di non sottoporre a vigilanza, nell'anno 2024, anche se campionate, le aziende agricole in cui la somministrazione di pasti e bevande è svolta con mezzi al di fuori dalla sede aziendale, nonché le aziende agricole in cui l'attività di ospitalità è assicurata ai sensi del comma 5 quater, dell'art. 4, della l.r. 25/1996;
- 6.** le attività complementari comprese quelle di cui alla legge regionale n. 25/1996 (art. 2, comma 8, lettere da d) a hbis) e art. 4, comma 5 ter) e al D.PReg. n. 234/2011 (art. 4, comma 5), non rientrano nel calcolo del tempo/lavoro dell'attività agrituristica;
- 7.** sono ricomprese in appartamenti o monocali le strutture ricettive ecocompatibili in aree naturali e le unità abitative mobili messe a disposizione dei clienti dall'operatore agrituristico quali alloggio agrituristico;
- 8.** il tempo lavoro per l'attività di ospitalità in Campeggio agrituristico offerto in piazzole è calcolato in base al parametro di 6 ore/mese per ogni piazzola come desunto da SCIA;
- 9.** il numero di posti letto per diversamente abili è determinato, secondo quanto stabilito dall'art. 17, comma 2, del DPR n. 234/2011, arrotondando per difetto il risultato considerando tutte le strutture di ospitalità in camere utilizzate dall'attività agrituristica;
- 10.** ai fini del calcolo del tempo lavoro i giorni di effettivo utilizzo degli alloggi sono coincidenti con i giorni dichiarati in SCIA;
- 11.** i criteri e le modalità per l'esercizio dell'attività di vigilanza sono quelli definiti con il Regolamento; in particolare per la verifica e calcolo del tempo lavoro, l'anno di riferimento, è l'anno solare in cui viene esercitata la vigilanza; per la verifica della provenienza della materia prima, l'anno contabile di riferimento è l'esercizio finanziario precedente a quello in cui è effettuata la vigilanza;
- 12.** la vigilanza è disposta dal Direttore del Servizio Promozione, diversificazione comparti agroalimentare e zootecnico, sulle aziende campionate ed esercitanti l'attività di agriturismo nell'anno 2024;
- 13.** l'avvio del procedimento di vigilanza, con l'indicazione degli incaricati del controllo e della l'ispezione in azienda, è comunicato a mezzo pec alla azienda agricola e costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 14 della l.r. 7/2000, unitamente alla comunicazione sul trattamento dei dati personali;
- 14.** il procedimento di vigilanza si conclude nel termine di 180 giorni lavorativi dalla comunicazione di avvio del procedimento; i termini sono interrotti in caso di richiesta di integrazione documentale o supplemento istruttorio;
- 15.** la vigilanza è svolta da non meno di due incaricati del Servizio Promozione, diversificazione comparti agroalimentare e zootecnico, cui è attribuita l'istruttoria amministrativa, tecnica e l'accertamento e la contestazione delle eventuali violazioni sanzionabili a' termini della legge regionale 1/1984 in combinato disposto con la legge regionale 25/1996;
- 16.** il sopralluogo è effettuato dagli incaricati in orario di servizio a prescindere dalla apertura o meno dell'agriturismo e può essere sospeso se non riesce a concludersi nel corso della giornata lavorativa;
- 17.** l'ispezione in azienda avviene con preavviso comunicato in sede di avvio del procedimento ed è documentata da un verbale, redatto da parte degli incaricati, nel quale sono riportati: il luogo, la data di inizio, i riferimenti della azienda, le generalità del soggetto presente alla ispezione nonché tutte le informazioni acquisite durante la visita ispettiva comprese eventuali dichiarazioni rese dalla azienda ed eventuale copia di documenti;
- 18.** il verbale di ispezione è sottoscritto in duplice copia dagli incaricati della ispezione e dalla azienda sottoposta ad ispezione ed è consegnato alla medesima seduta stante;
- 19.** gli incaricati concludono la vigilanza, successivamente alla eventuale notificazione del verbale di accertamento delle violazioni, con un verbale di istruttoria nel quale è riassunta l'attività di controllo, l'attività ispettiva e l'eventuale attività sanzionatoria ed è attestata l'esistenza o l'inesistenza del fatto verificato;

- 20.** il procedimento si conclude con un decreto del Direttore del Servizio Promozione, diversificazione comparti agroalimentare e zootecnico, di presa atto delle risultanze del verbale conclusivo della attività di vigilanza svolta.
- 21.** il decreto di conclusione del procedimento, è trasmesso, alla impresa agricola sottoposta a vigilanza, al Comune di competenza, alla CCIAA e alla Direzione centrale risorse agricole, agroalimentari, forestali e della pesca della AR; nel caso in cui sia stata accertata la violazione della disciplina di riferimento, è data comunicazione altresì alla Agenzia delle entrate, alla Guardia di Finanza, all'INPS/INAIL e ad ogni altra Autorità ritenuta interessata.
- 22.** di individuare il personale addetto alle verifiche ispettive e di controllo di cui all'art 11 della Lr 25/1996 e di incaricare i dipendenti di ERSA nel seguito indicati all'accertamento e alla contestazione delle eventuali sanzioni amministrative ai sensi dell'art 3 della Lr 1/1984: dott. Emanuele Bianco, dott. Roberto Di Luch, dott. ssa Simona Rainis e dott. Lorenzo Vidoni.

/emb-lov

IL DIRETTORE GENERALE SOSTITUTO
Daniele Damele

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DAMELE DANIELE

CODICE FISCALE: DMLDNL62A15B860M

DATA FIRMA: 07/06/2024 10:06:42

IMPRONTA: C7E0E2DFA5731CDDC36F89AAEC638034F4DB51FF078507125E16351E2C28E645
F4DB51FF078507125E16351E2C28E64533497BA773CD09EA8432C1175D1BAFFC
33497BA773CD09EA8432C1175D1BAFFC5E44A322EFD8FA976587BAE437E45F68
5E44A322EFD8FA976587BAE437E45F688930996747C67CA13DCE9695F5F715DD